

VISTO

- Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- La decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l'Asse Prioritario 3 azione 3.1.1;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento" con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- Le Deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27 aprile 2017 con le quali sono state apportate modifiche al documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione";
- La Deliberazione di Giunta n. 263 del 13 luglio 2018 "Schede di programmazione attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/20120- Modifiche e integrazioni alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017, n. 118 del 6 marzo 2018- Apprezzamento", con cui sono state approvate le rimodulazioni finanziarie delle azioni inserite nell'ambito dell'OT 1 e 3;
- Il D.P. n. 5 del 08 agosto 2018 di esternazione delle predette Delibere di Giunta n. 118 del 6 marzo 2018 e n. 263 del 13 luglio 2018;
- Il D.D. n. 1781/2018 del 10 agosto 2018, del Dipartimento Bilancio, con il quale sono state apportate variazioni al capitolo 742879 "Interventi nell'ambito dell'azione 3.1.1_02a, 3.1.1_02 b, 3.1.1_03 del PO FESR 2014/2020;
- La legge regionale n. 8 dell'08/05/2018 che approva il Bilancio di Previsione della regione Siciliana per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- La delibera di Giunta Regionale n.195 dell'11/05/2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale per l'anno finanziario 2018 e del Piano degli indicatori;
- Il DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017 con cui è stato approvato l'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2a;
- Il Reg (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 che modifica il Reg (UE) n. 651/2014 e, in particolare, l'art. 14, commi a)-c) relativo all'ammissibilità delle imprese;
- Il DDG n. 1813/8S del 08 agosto 2017 con il quale si è provveduto a modificare l'avviso pubblico approvato con DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017;
- La circolare esplicativa sull'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2a n. 6 del 7 settembre 2017, pubblicata nella GURS n. 38 del 15 settembre 2017;

- Il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con Deliberazione di Giunta n. 103 del 06 marzo 2017;
- Le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2a;
- Il Servizio "Insediamenti Produttivi" ha proceduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità formale e dei criteri di ammissibilità sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2a sulle prime 180 domande di finanziamento;
- Il DDG n. 934/8S del 13 giugno 2018, n. 1037 del 03 luglio 2018 e n. 1107 del 18 luglio 2018, con i quali sono stati approvati gli elenchi delle istanze dichiarate ammissibili e non ammissibili fino al numero progressivo 180;
- Il DDG n. 1183/8S del 01/08/2018 e n. 1212 del 03/08/2018 con i quali sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze ammesse, che hanno conseguito un punteggio superiore al valore soglia previsto dall'avviso per l'ammissibilità, e non ammesse, fino al numero progressivo 180;
- Il DDG n. 1402/8S del 13 settembre 2018 con il quale è stato approvato l'elenco definitivo delle imprese ritenute ammissibili, non ammissibili e finanziabili fino al n. 180 dell'ordine cronologico di prenotazione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_02 a del PO FESR 2014/2020;
- Il D.D.G. n.1408/8.S del 14/09/2018 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Foglio n. 203 del 09/11/2018, con cui è stato concesso in via provvisoria, ai sensi del paragrafo 4.8 dell'avviso de quo, il contributo a n. 18 imprese dalla posizione n.151 fino al n.180 così come previsto dall'allegato 1 parte integrate del citato decreto ed, infine, è stata impegnata la somma complessiva di € 13.544.152,26 sul capitolo 742879 " Interventi nell'ambito dell'azione 3.1.1_02a , 3.1.1_02 b, 3.1.1_03 del PO FESR 2014/2020 nei confronti delle imprese di cui al medesimo Allegato 1;
- L'atto di delega al dirigente di servizio di sottoscrizione della convenzione con il quale si dispone ai dirigenti che "preliminarmente alla stipula di ogni convenzione l'Ufficio acquisisca tutta la documentazione necessaria alla stipula stessa, ed in particolare: documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma; autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri ed ogni altro titolo necessario per la realizzazione del progetto previsto, verificando la validità dei titoli autorizzativi dei lavori delle opere murarie (CILA, SCIA, Permesso di costruire, etc.) e del permanere di tutti i restanti requisiti richiesti per la concessione del finanziamento; per i progetti in cui la disponibilità del bene è assicurata dal contratto di comodato d'uso, questo deve prevedere, in deroga agli artt. 1809, comma 2, e 1818 cc, una clausola di irrevocabilità per tutta la durata del programma di investimento, nonché per l'ulteriore periodo di 5 anni (tre anni per le PMI) dalla data del pagamento finale al beneficiario, ai sensi dell'art. 71 del REG. (UE) n. 1303/2013; documentazione già precedentemente attestata, in fase di ammissibilità e/o valutazione, tramite dichiarazioni o autocertificazioni; documentazione attestante la capacità amministrativa, tecnica e operativa del beneficiario per la realizzazione dell'operazione di cui all'art. 125, paragrafo 3, lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013; documentazione attestante la conformità dell'operazione con le norme ambientali; dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 che confermi l'assenza di varianti progettuali rispetto alla domanda di contributo; ogni altra documentazione utile a tutelare l'amministrazione sul buon fine del progetto di investimento";
- la nota trasmessa all'impresa interessata a mezzo Pec avente ad oggetto la "Richiesta documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione": a) la data di effettivo avvio e conclusione del programma d'investimento, conformemente alla durata in mesi indicata nell'avviso e nella domanda d'investimento presentata; b) estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della normativa vigente (Legge n. 136/2010): numero di conto corrente e il relativo codice IBAN e nome dell'Istituto di credito; c) autocertificazione camerale; d) documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma; e) autodichiarazione inerente la documentazione attestante la conformità dell'operazione alle norme ambientali; f) Documentazione attestante la capacità tecnica e operativa del beneficiario per la realizzazione delle operazioni di cui all'art.125,

paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013; g) documentazione attestante la Cantierabilità dell'iniziativa;

- la Dichiarazione sull'assenza di varianti progettuali resa dall'impresa;

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

1. OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo, AIRIS JET SRL – **CUP G32I17000140004** (di seguito denominato Beneficiario) e la Regione Siciliana, Dipartimento Attività Produttive, Servizio 8S "Insediamenti Produttivi" (di seguito denominata Regione) a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 3 Azione 3.1.1_02 a, PRATT 741.
2. Il finanziamento pubblico è concesso in forma di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 1 (nel seguito, l'Intervento), parte integrante della presente Convenzione.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

1. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario di obbliga a sottoscrivere la presente Convenzione con la Regione in forma olografa nel giorno e ora indicato nella convocazione effettuata a mezzo pec.
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il procedimento di estromissione dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richiama, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.

1. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario ed ha validità fino all'emissione del Decreto di chiusura e rendicontazione finale dell'operazione".
2. I tempi previsti per il completamento dell'operazione sono di ...12.... mesi conformemente alla durata in mesi indicata nella domanda d'investimento, a decorrere dalla data di notifica del decreto di approvazione della presente Convenzione.
3. Qualora il Beneficiario ai sensi del paragrafo 3.3 dell'Avviso, abbia dato avvio anticipato al progetto in data anteriore a quella di cui al precedente punto 2, il termine iniziale non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. A tal fine il beneficiario dichiara che l'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non ha avuto luogo prima della presentazione della domanda di contributo e, pertanto, prende atto che le spese che potranno essere ammesse sono esclusivamente quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
4. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire entro e non oltre 90 giorni di calendario successivi alla data di conclusione.

1. OBBLIGHI DELLA REGIONE SICILIANA

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

- j. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo Articolo 9;
 - k. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso citato in premessa;
 - l. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'Intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
 - m. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - n. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - o. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - p. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Reg.(UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - q. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - r. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
1. Il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori **obblighi successivi al completamento dell'operazione:**
- a. il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità, di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una PMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
 - b. il beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti **obblighi di comunicazione**:
 - a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali
 - d. fornire, con la periodicità prevista dalla presente Convenzione, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
1. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti **obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità**:
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.
1. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.
2. Il Beneficiario solleva la REGIONE SICILIANA da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte dell'impresa o dalla violazione dei diritti di terzi. La REGIONE SICILIANA declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale dell'impresa nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto la REGIONE SICILIANA non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.

1. SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammesse a contributo sono quelle previste dal progetto presentato così come esitato dalla Commissione di valutazione ed in conformità alle disposizioni dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1395/8S del 21 giugno 2017 ss.mm.ii;
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
 - c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
 - d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
 - e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
 - h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano

di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:

- tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat; Per i pagamenti effettuati prima della stipula della presente Convenzione e successivamente alla presentazione della Domanda le causali di pagamento dovranno essere corredate da Dichiarazione del legale rappresentante che lo stesso pagamento è imputato all'intervento in questione;
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del progetto).

1. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità: erogazione dell'anticipazione fino al 40% dell'importo del Contributo, dopo la notifica del Decreto di approvazione della Convenzione di cui al paragrafo 4.10 dell'avviso, a seguito di eventuale richiesta da parte del legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi

delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia conforme, con contestuale presentazione di apposita fideiussione di pari importo;

1. erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del Contributo, al lordo dell'anticipo eventualmente ricevuto. L'amministrazione si riserva di richiedere apposita fidejussione per l'acconto/pagamento intermedio;
2. erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, previo ricevimento della documentazione di cui al seguente punto C.
3. Con riferimento a ciascuna delle tranches di erogazione dell'aiuto/contributo concesso, il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:

A. Documentazione da presentare in sede di richiesta della quota di contributo a titolo di anticipazione:

- a. Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
- b. Polizza fideiussoria o assicurativa;
- c. Copia dell'iscrizione del beneficiario nei registri richiesti dalla normativa di legge
- d. Dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

B. documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di acconto/pagamento intermedio:

- a. Richiesta di erogazione dell'acconto/pagamento intermedio del contributo concesso in misura pari a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo;
- b. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili;
- c. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- d. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
- e. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
- f. eventuale polizza fidejussoria;
- g. [eventuale] documentazione giustificativa dell'incremento occupazionale alla data della chiusura del programma d'investimento (copia Libri Unico e attestazioni UNILAV)).

B. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di saldo è la seguente:

- a. Richiesta di erogazione del saldo del contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili;
- b. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- c. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e

per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;

d. certificato di iscrizione registro delle imprese di Catania REA numero CT-286801;

e. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;

f. copia autentica del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti beni oggetto delle agevolazioni;

g. perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;

h. (*eventuale*) documentazione giustificativa dell'incremento occupazionale alla data della chiusura del programma d'investimento (copia Libri Unico e attestazioni UNILAV)).

1. Tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____*".

1. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

1. Qualora il beneficiario intenda richiedere l'erogazione dell'anticipazione fino al 40% dell'importo del Contributo è tenuto ad allegare alla richiesta di anticipo idonea garanzia a copertura dell'anticipazione e della realizzazione del progetto di investimento stessa che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero.

2. La garanzia deve essere predisposta secondo lo schema di contratto di polizza fidejussoria approvato con D.D.G. n. 2173 del 28/11/2018 (in allegato alla presente).

3. In caso di fallimento o cessazione di azienda da parte dell'istituto che ha rilasciato la garanzia il beneficiario, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, ha l'obbligo di presentare ulteriore polizza alle medesime condizioni all'Amministrazione regionale, pena la revoca del contributo concesso.

4. Qualora sia richiesta ed accolta la proroga del termine di conclusione del progetto di investimento il beneficiario è obbligato alla proroga della garanzia per un ugual periodo pena l'inevitabilità della proroga.

1. MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, provvisti di codice Caronte contenuti nel Decreto, attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato

avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.

4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

1. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

1. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine dell'intervento di cui alla presente Convenzione.
1. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso

internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:

- il nome del Beneficiario;
- la descrizione dell'operazione;
- il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
- la localizzazione geografica dell'operazione;
- l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
- ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.

1. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

1. CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Articolo 14 della presente Convenzione.

1. MODIFICHE PROGETTO

1. Il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
 - 1.a.i. il programma di lavoro;
 - 1.a.ii. la ripartizione per attività;
 - 1.a.iii. il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'Intervento e dell'ammontare del contributo totale rispetto decreto di concessione.
1. Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
2. La Regione valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
3. Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dall'Avviso o variazioni che incidono sull'ammissibilità dell'Intervento o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso.
4. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali variazioni da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del contributo, con le conseguenze di cui all'art. 15 della presente Convenzione.

5. Nei casi in cui la variazione proposta richiede modifiche alla presente Convenzione, verrà emesso dalla Regione un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione, che sarà efficace dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.
6. La durata del processo di esame delle variazioni richieste dal beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità della variazione richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991.
7. In caso di la proroga del termine di conclusione del programma di investimento, in presenza di richiesta di anticipazione trova applicazione l'art.8, punto 4 della presente Convenzione.

1. REVOCHE

1. L'Amministrazione procede con la revoca del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c. la mancata realizzazione di almeno 80 % dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dalla Convenzione. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile all'intervento;
 - f. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g. la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 per i successivi 3 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - h. la violazione degli obblighi relativi all'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti (ove previsto dall'Avviso);
 - i. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - j. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - k. la violazione degli obblighi di cui all'Art. 9 della presente Convenzione.
1. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
 - i) Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un

interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.

- ii) Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - iii) Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 - iv) L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 - v) L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
 - vi) Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
 - vii) Decorso sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
1. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della LR 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

1. CHIUSURA DELL'OPERAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.12, il Direttore Generale del Servizio provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti
3. Successivamente alla registrazione, il Servizio provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

1. DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
 - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
1. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
2. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
3. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo in conformità al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
2. Ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;
 - c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - e) i dati saranno trattati e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
 - f) il Titolare del trattamento è la Regione Sicilia è l'Assessore regionale delle Attività produttive;
 - g) il Responsabile del trattamento dei dati per la Regione è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
 - h) il Responsabile per la protezione dei dati è il dott. Sebastiano Lio;

- i) in ogni momento, l'interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento, secondo quanto previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento; le relative istanze vanno inoltrate all'indirizzo: insediamentiproduttivi.ap@regione.sicilia.it;

1. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. Ogni spesa dovuta per la registrazione ed ogni altra spesa od incombenza, in qualunque tempo e per qualsiasi titolo accertata, relativa alla presente Convenzione, è a carico del beneficiario.

1. CONTROVERSIE

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

1. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Palermo, _08/04/2019

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il delegato firmato Crispino Armando

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

Il Dirigente del Servizio 8.S Elena Balsamo firmato

Si approva espressamente a norma dell'art. 1341 c.c. i seguenti articoli 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 della presente convenzione.

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il delegato firmato Crispino Armando

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

Il Dirigente del Servizio 8.S Elena Balsamo firmato

ALLEGATO 1

- Dichiarazione inerente la data di effettivo avvio e conclusione del programma d'investimento;
- Documentazione relativa all'intervento finanziato (compreso di cronoprogramma)
- documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma;
- autodichiarazione inerente la documentazione attestante la conformità dell'operazione alle norme ambientali;
- Documentazione attestante la capacità tecnica e operativa del beneficiario per la realizzazione delle operazioni di cui all'art.125, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, e nello specifico;
- Documentazione che attesta la Cantierabilità dell'iniziativa;
- Dichiarazione sull'assenza di varianti progettuali;
- Schema di polizza fidejussoria.